

Circ. n° 158/09 7792/Sn AAB/sb

Milano, 26 ottobre 2009

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
aderenti allo SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
Il CONSIGLIO NAZIONALE
dello SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

Con la presente siamo a trasmetterVi la parte inerente il nostro settore del documento predisposto dallo Snag congiuntamente alla Confcommercio Nazionale in merito al recepimento della cosiddetta direttiva servizi che dovrà avvenire entro il 28 dicembre p.v.

La citata direttiva è finalizzata ad agevolare, su tutto il territorio dell'Unione Europea, la libertà di stabilimento dei soggetti che prestano servizi assicurando altresì un elevato livello di qualità degli stessi.

Detta direttiva avrà un significativo impatto sulla normativa nazionale e regionale in materia di tutte le attività commerciali, produttive e professionali.

Tendenzialmente la direttiva ha lo scopo di eliminare tutti i meccanismi autorizzatori (licenze, autorizzazioni e permessi) e le complicazioni di natura burocratica rispetto all'esercizio di un'attività (sia commerciale che professionale).


Con riferimento alla vendita di quotidiani e periodici lo Snag ritiene che sussistano rilevanti motivi d'interesse generale (libertà di stampa, pluralismo nell'informazione e libertà nella diffusione del pensiero) tali da giustificare il mantenimento dell'attuale sistema autorizzatorio previsto dal D. Lgs. 170/2001.

Con il documento allegato lo Snag ha esposto le ragioni per le quali è necessario mantenere il meccanismo sopra citato. Questo documento sarà presentato nei prossimi giorni al tavolo tecnico, indetto dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, per la discussione della bozza di Decreto di attuazione della direttiva servizi.

A questo documento seguirà un'ulteriore e più approfondita relazione, ad opera dello Snag, nella quale saranno esposte, in maniera dettagliata, tutte le problematiche collegate alla vendita di quotidiani e periodici ed anche gli effetti degenerativi conseguenti all'ipotetica liberalizzazione del settore, da ultimo suggerita dall'Antitrust con l'indagine conoscitiva (IC 35) riguardante il settore dell'Editoria quotidiana, periodica e multimediale. Ovviamente anche detta relazione sarà presentata al tavolo tecnico sopra citato.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)



All.: n° 1



CONFCOMMERCIO

**BOZZA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO**

PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Roma Ottobre 2009

INDICE

1.	FINALITA', CAMPO DI APPLICAZIONE E SERVIZI CONNESSI A QUELLI OGGETTO DI ESCLUSIONE.....	3
2.	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	4
	Esercizi di vicinato.....	5
	Grandi e medie strutture di vendita.....	6
	Commercio su aree pubbliche, su posteggio e in forma itinerante	6
	Somministrazione di alimenti e bevande.....	7
	Rivendita di giornali e riviste.....	8
	Forme speciali di vendita.....	9
3.	ULTERIORI LIMITI ALL'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZI.....	10
	Articolo 11.....	10
	Articolo 17.....	10
4.	SERVIZI SUBORDINATI AD ISCRIZIONE AD ELENCHI O ALBI.....	10
	Articoli 19 e 20.....	10
5.	SEMPLIFICAZIONE DEI REGIMI AUTORIZZATORI ED ASPETTI DI RACCORDO CON LA NORMATIVA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA P.A.....	11
	ALLEGATO 1.....	12

Inoltre si ritiene debbano continuare ad essere sottoposte ad autorizzazione preventiva le attività di trattenimento e spettacolo disciplinate, ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica dagli articoli 68, 69 ed 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Le Regioni hanno introdotto programmazioni comunali legate esclusivamente a standard e requisiti di qualità (essenzialmente strutturali) degli esercizi, con particolare riguardo all'impatto sul territorio/ambiente delle attività.

Va invece ribadito esplicitamente che sono escluse dalla programmazione e dal relativo regime autorizzatorio le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali o marittime nonché in strutture ospedaliere, militari e scolastiche poiché per queste tipologie la programmazione delle attività o è in capo al concessionario o risponde a peculiari modalità di fornitura del servizio.

Rivendite di giornali e riviste

Il comparto della commercializzazione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato, a livello nazionale, da una normativa di settore costituita dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Il decreto 170 delinea un sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica costituito da una serie di disposizioni a tutela della libera manifestazione del pensiero, della libertà di stampa e del pluralismo nell'informazione, assicurando altresì la sempre più capillare diffusione della stampa quotidiana e periodica e la possibilità per tutti gli utenti di accedere all'informazione a mezzo stampa in condizioni di parità e sulla base di una adeguata rete di vendita. Il sistema si fonda su due pilastri che sono: a) il principio di parità di trattamento tra le diverse testate (quotidiani e periodici) ed il correlativo obbligo per i rivenditori di porre in vendita tutte le pubblicazioni presenti sul mercato senza variarne il prezzo di vendita b) la capillarità della rete di vendita rispetto alle esigenze dell'utenza a garanzia del diritto di accedere ad una informazione pluralista.

In particolare il decreto 170 prevede un sistema autorizzatorio per i punti vendita esclusivi sulla base di una serie di piani comunali di localizzazione che garantiscono la diffusione della stampa anche in aree marginali o economicamente non appetibili assicurando un livello essenziale ed uniforme di accesso all'acquisto di quotidiani e periodici ed un sistema autorizzatorio per i punti vendita non esclusivi, svincolato dai piani di localizzazione, che consente la vendita di quotidiani ovvero periodici anche ad esercizi commerciali diversi dalle edicole senza pregiudizio per le attività commerciali esistenti. Ne consegue che il numero totale di autorizzazioni (per esclusivi e non esclusivi) non è contingentato.

Il sistema è costituito da una serie di norme funzionalmente e teologicamente collegate che devono essere considerate come un *unicum* inscindibile: l'eliminazione di una soltanto delle disposizioni sopra brevemente richiamate comprometterebbe il sistema nella sua globalità. Deve sottolinearsi sul punto la centralità della questione della capillarità della rete di vendita rispetto al pluralismo dell'informazione ed al diritto dell'utenza di accedere ad una informazione pluralista. In difetto di pianificazione comunale, sarebbe probabile il rischio di zone del territorio prive del servizio di vendita di quotidiani e periodici ovvero di un servizio limitato ad alcune soltanto delle pubblicazioni presenti sul mercato.

L'assetto normativo sopra delineato, anche in considerazione dei primari interessi pubblici cui è teleologicamente orientato, ha un carattere di specialità rispetto alla disciplina generale del commercio e comunque appare pienamente compatibile con la Direttiva 2006/123/CE. La Direttiva infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, "*non pregiudica le misure adottate dagli stati membri*" per quanto riguarda "*la protezione o la promozione ... del pluralismo dei media*". Non vi è dubbio che il sistema adottato dal legislatore nazionale sia a tutela del pluralismo dell'informazione. Il legislatore ha tutelato il pluralismo in una chiave propositiva e cioè come diritto alla diffusione di una pluralità di testate in condizione di parità

ed anche in una prospettiva recettiva e cioè come diritto dell'utente ad accedere "facilmente" ad una pluralità di testate. Peraltro il citato comma 4 dell'art. 1 non è stato riproposto nel decreto legislativo attuativo della Direttiva ed invece sarebbe, a nostro avviso, opportuna una specifica menzione di tale disposizione.

Va inoltre osservato che il meccanismo autorizzatorio previsto dal decreto 170 è conforme agli artt. 9ss. della Direttiva e quindi deve essere mantenuto. Nel caso di specie le condizioni della non discriminazione, della necessità e della proporzionalità risultano soddisfatte.

Quanto al principio della necessità sussiste certamente un "*motivo imperativo d'interesse generale*" che giustifica l'adozione del meccanismo autorizzatorio. Ed infatti il considerando 40 della Direttiva precisa che la nozione di motivi imperativi di interesse generale comprende "*almeno*" "*gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione ... il mantenimento del pluralismo della stampa*". Sul punto, si chiede che tali motivi vengano espressamente riportati nella definizione di cui alla lett. h dell'articolo 7 del Decreto di attuazione.

Quanto al principio della non discriminazione l'accesso al titolo abilitativo non sembra essere in alcun modo discriminatorio, in quanto non sono previste discriminazioni tra prestatori nazionali e prestatori transfrontalieri.

Quanto infine al principio della proporzionalità si osserva che in mancanza del sistema autorizzatorio sopra descritto, si avrebbero zone del territorio nazionale non servite dal servizio di vendita di quotidiani e periodici che risulterebbe assente e comunque non uniforme con una evidente lesione del principio di libera manifestazione e diffusione del pensiero, del pluralismo nella stampa ed del diritto ad essere informati. Per le ragioni sopra esposte si giustifica altresì la limitazione teorica al numero di titoli abilitativi: per far sì che anche le autorizzazioni in zone svantaggiate diventino appetibili è necessario limitare il numero globale dei titoli abilitativi rilasciati e valutare comunque la domanda di mercato al fine di consentire che l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in tali zone svantaggiate sia economicamente sostenibile.

Da ultimo alcune considerazioni sul ricorso al meccanismo della D.I.A. e del silenzio assenso che risultano incompatibili con il sistema sopra delineato che non può che attuarsi attraverso bandi pubblici che assicurino la selezione imparziale dei candidati e comunque sulla base di provvedimenti espressi e motivati dall'amministrazione sulla base di adeguata istruttoria.

Forme speciali di vendita

Per queste tipologie è opportuno sottolineare come le procedure sono state già semplificate, prevedendo in tutti i casi un regime di d.i.a. ed escludendo ogni programmazione.

La disciplina non è discriminatoria in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e prestatori transfrontalieri.